Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2189

30.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2189 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2026

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Grecia di non applicazione del requisito relativo all'installazione dell'ETCS a bordo dei veicoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione

[notificata con il numero C(2026) 6839]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 maggio 2026 la Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione, fino al 31 dicembre 2040, dell'allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione ([2]) («STI CCS») a 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train («domanda»). La domanda è stata presentata in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

(2) L'allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 stabilisce il requisito secondo cui i veicoli che devono essere autorizzati con un nuovo componente di interoperabilità ETCS di bordo devono implementare i gruppi di specifiche richiesti da tale regolamento di esecuzione.

(3) Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell'autorizzazione per l'utilizzo da parte di Hellenic Train di 111 veicoli con ETCS di bordo già installato dei tipi seguenti: EMU-Siemens Desiro 460, RAIL-BUS STADLER DMU 560, MAN 2000 DMU621, Locomotive Adtranz Class 220, LOCOMOTIVE 120 SIEMENS, i cui singoli numeri di immatricolazione europei sono elencati nell'allegato della presente decisione.

(4) Secondo i documenti presentati dalla Grecia, la ristrutturazione delle apparecchiature ETCS al fine di soddisfare i requisiti più recenti (ETCS Baseline 4) ritarderebbe l'uso dell'ETCS a bordo di tali veicoli dalla fine del 2026 al 2030. Il rispetto dell'allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 59 000 000 EUR, dovuto ai costi di ristrutturazione per ottenere la versione attualmente richiesta delle specifiche, nonché alla perdita di entrate in caso di fermo dei veicoli fino al 2030. Tali costi aggiuntivi comprometterebbero la redditività economica del progetto. Inoltre, ritardando di quattro anni l'uso dell'ETCS, si ritarderebbe il miglioramento significativo previsto dell'attuale livello di sicurezza della rete ferroviaria greca.

(5) Come disposizione alternativa, la Grecia propone di applicare l'allegato, punto 7.4.2.1, punto 1), del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione in vigore al 31 dicembre 2018 ([3]), che stabilisce che l'ETCS può anche essere implementato conformemente al gruppo di specifiche #1, vale a dire Baseline 2, versione del sistema 1.1 e specifiche dei requisiti di sistema 2.3.0d. Tale versione dell'ETCS di bordo è compatibile con l'ETCS attualmente installato sull'infrastruttura in Grecia. Ciò consente l'uso dell'ETCS in Grecia senza ritardi e aumenterebbe la sicurezza sulla rete ferroviaria greca.

([1]) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 380, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj).

(6) Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Grecia e della disposizione alternativa proposta, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda i 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train. La domanda dovrebbe quindi essere accettata.

(7) Il gestore dell'infrastruttura greco prevede una graduale migrazione verso l'ETCS radio, compresa una modifica della baseline dell'ETCS e della versione del sistema richiesta per le apparecchiature di bordo conformemente al piano nazionale greco di attuazione della STI CCS. Tale modifica sarà guidata dai futuri piani di modernizzazione dell'ETCS e dall'obbligo di introdurre l'ETCS/ERTMS radio, che deve essere introdotto al più tardi entro il 31 dicembre 2050 a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). La migrazione comporterebbe una ristrutturazione dell'ETCS di bordo di tali veicoli, la quale impone al gestore dell'infrastruttura di notificare un periodo di transizione di cinque anni alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli, come indicato nell'allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La ristrutturazione sarà preceduta da uno studio condotto nel periodo 2030-2035, comprendente un'analisi costi-benefici della migrazione. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2040 o fino alla data in cui sia necessaria una ristrutturazione dell'ETCS di bordo, come notificato dal gestore dell'infrastruttura greco sulla base dell'allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, se precedente.

(8) La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell'Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite tutte le informazioni che indichino che la non applicazione dell'allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. In particolare, la Commissione dovrebbe essere informata qualora sia necessario correggere gli errori delle apparecchiature ETCS di bordo dei veicoli interessati in base alla procedura descritta nell'allegato I, punto 7.2.10, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda della Grecia di non applicazione dell'allegato I, punto 7.4.2.4.1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 ai 111 veicoli utilizzati da Hellenic Train di cui all'allegato della presente decisione è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dalla Grecia.

La Grecia notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica degli identificatori dei veicoli elencati nell'allegato.

Articolo 2

La Grecia informa senza indebito ritardo la Commissione:

a) quando il gestore dell'infrastruttura greco abbia notificato l'obbligo di ristrutturare l'ETCS di bordo in base all'allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695;

b) quando sia disponibile lo studio condotto nel periodo 2030-2035 sulla migrazione dell'ETCS verso versioni più recenti;

c) quando disponga di informazioni secondo cui la non applicazione di cui all'articolo 1 possa ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario, in particolare qualora sia necessario correggere gli errori delle apparecchiature ETCS di bordo dei veicoli interessati.

([4]) Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2040 o fino alla fine del periodo di transizione successivo alla notifica di cui all'articolo 2, lettera a), se precedente.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026

Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei 111 veicoli oggetto della presente decisione.

1) Numero di identificazione del tipo nell'ERATV: 13-286-0001-8-001-001
Nome del tipo nell'ERATV: EMU-Siemens Desiro 460

Numero di immatricolazione europeo - EVN
947324601014
947324602012
947324601022
947324602020
947324601030
947324602038
947324601048
947324602046
947324601055
947324602053
947324601063
947324602061
947324601089
947324602087
947324601097
947324602095
947324601121
947324602129
947324601113
947324602111

2) Numero di identificazione del tipo nell'ERATV: 13-289-0001-2-001-001
Nome del tipo nell'ERATV: RAIL-BUS STADLER DMU 560

Numero di immatricolazione europeo - EVN
957325601020
957325602028
957325601046
957325602044
957325601053
957325602051
957325601061
957325602069
957325601087

Numero di immatricolazione europeo - EVN
957325602085
957325601103
957325602101
957325601137
957325602135
957325601145
957325602143
957325601152
957325602150
957325601160
957325602168
957325601079
957325601129
957325602077
957325602127

3) Numero di identificazione del tipo nell'ERATV: 13-287-0001-6-001-001
Nome del tipo nell'ERATV: MAN 2000 DMU621

Numero di immatricolazione europeo - EVN
957326211019
957326212017
957326211027
957326212025
957326211035
957326212033
957326211043
957326212041
957326211050
957326212058
957326212074
957326211084
957326212082
957326211092
957326211100
957326212108
957326211118
957326212116

Numero di immatricolazione europeo - EVN
957326211134
957326212132
957326211142
957326212140
957326211126
957326211159
957326212124
957326212157

4) Numero di identificazione del tipo nell'ERATV: 11-229-0001-0-001-001 e 11-229-0002-8-001-001
Nome del tipo nell'ERATV: Locomotive Adtranz Class 220

Numero di immatricolazione europeo - EVN
927322200027
927322200035
927322200043
927322200050
927322200068
927322200076
927322200118
927322200134
927322200142
927322200167
927322200175
927322200183
927322200191
927322200225
927322200233
927322200241
927322200258
927322200274
927322200290
927322200316
927322200324
927322200332
927322200340
927322200357

5) Numero di identificazione del tipo nell'ERATV: 11-231-0001-6-001-001, 11-231-0002-4-001-001
Nome del tipo nell'ERATV: LOCOMOTIVE 120 SIEMENS

Numero di immatricolazione europeo - EVN
917321200078
917321200086
917321200102
917321200144
917321200151
917321200169
917321200177
917321200185
917321200193
917321200201
917321200219
917321200243
917321200268
917321200284
917321200292
917321200300
917321200029